

Tradizione e modernità nelle Sfide Bioetiche: *trapianti*

ISSR, 03 dicembre 2022
Dott. 'Abd al-Sabur Turrini

Bioetica: vari orientamenti

Non esiste nel pensiero islamico, fin dalle sue origini, **un termine** in lingua araba perfettamente **corrispondente** a ciò che si intende con la parola etica. **Quello che più si avvicina** è *khuluq* che designa "il tratto di carattere" e il suo plurale *akhlâq* l'insieme dei tratti caratteriali, dunque i costumi, il comportamento morale ed etico nel suo senso più concreto. **Come la radice *khalaqa*, rimanda all'idea di creazione, *khuluq*, designa ciò che è innato, o più precisamente quel preciso tratto, o quel carattere particolare che Dio conferisce ad ogni sua Rivelazione.**

«L'orientamento bioetico del **personalismo ontologico** fonda l'oggettività dei valori e delle norme sul concetto sostanziale di persona, **intesa come unità di spirito, anima e corpo**».

Principi e dottrina

Islam e bioetica

In ambito islamico, la bioetica non ha ancora acquisito lo statuto di una disciplina indipendente. Gli autori arabi che si occupano della materia utilizzano la traslitterazione dell'inglese ***bioethics*** o del francese ***bioéthique***. L'assenza di un termine istituzionalizzato per rendere il concetto di bioetica è confermato dall'uso dell'espressione ***aḥlāqiyāt albiyūlūgiyā*** “etica della biologia”.

Islam e bioetica

La differenza sostanziale, quando si parla di etica, o «bioetica islamica» o religiosa è che queste regole pur reclamando un'indipendenza e un'autonomia scientifica nell'ambito medico, sanitario, o biologico, non possono considerare l'uomo solo come «corpo» o «materia».

La componente religiosa comporta, in questi ambiti, anche una visione «meta-fisica» e «meta morale», senza che la religione si sostituisca alla scienza e senza che la scienza diventi religione.

Corano: uomo creazione

Riferimenti coranici

Corano XCXV, 4. «In verità Noi creammo l'uomo in armonia di forme»; «O secondo la migliore delle disposizioni».

Morte nel testo sacro

Corano XXI, 34-35. «E nessun uomo, già prima di te rendemmo immortale. Morrai tu, mentre loro saranno immortali? No! Che ogni anima assaggerà la morte, e Noi vi proviamo con il male e con il bene, e poi sarete a Noi ricondotti»

«Chi sei? Ti illudi di essere un abitante di questo mondo o sai di essere un viaggiatore verso l'Eterno?»

La morte negli insegnamenti della Tradizione islamica

Hadith

«Il Profeta Dāwūd, fra un uomo molto devoto e dava molta importanza alla protezione dell'onore proprio e della sua famiglia. Quando usciva di casa chiudeva bene la porta, perché nessuno potesse entrare finché non fosse tornato. Un giorno uscì di nuovo, chiudendo la porta. Quando tornò vide un uomo in mezzo alla casa, che stava ritto in piedi. Allora gli chiese: «Chi sei? - Io sono colui il quale non ha paura dei re e non conosce ostacoli. – Allora tu sei l'angelo della morte! Sii benvenuto e sia benvenuto l'ordine di Dio». Poco dopo fu presa la sua anima. Ahmad, II, 419.

Fatwa a proposito di trapianto

La giurisprudenza islamica, anche in ambito di trapianti, trasfusione di sangue, o definizione di morte cerebrale, si è espressa negli anni richiedendo un parere giuridico (*fatwā*) a un esperto di diritto (*muftī*) che dà il suo parere sulla base della *shari'a* e dei principi del diritto religioso.

Il dialogo fra giuristi islamici e medici musulmani è inevitabilmente dialettico, spesso, viaggia su binari paralleli che non si incontrano. Altre volte, il dibattito spinge, anche dal punto di vista religioso ad una attualizzazione e ad uno sforzo conoscitivo e di interpretazione, *ijtihād*, molto proficuo per rivivificare il rapporto scienza e religione, e per declinare correttamente il rapporto tradizione/modernità.

Condizioni per il consenso al trapianto

Si possono riassumere in questo modo i principali punti di consenso attualmente esistenti fra i giuristi islamici sui trapianti:

1. Il trapianto deve essere il miglior trattamento, in mancanza di una cura più semplice, a condizione non comporti rischio alcuno per il donatore vivente.
2. Nessun danno può essere inflitto per prevenirne uno uguale. Perciò devono esistere ragionevoli probabilità che il beneficiario dell'organo si riprenda dalla malattia grazie al trapianto, altrimenti il danno causato al donatore non può in nessun caso essere giustificato.
3. La donazione di organi da vivente è limitata, ovviamente, agli organi doppi e deve essere frutto di scelta libera e volontaria. Il commercio di organi è, invece, severamente vietato.
4. Tramite testamento si possono donare i propri organi, al fine di permettere trapianti *post mortem*.
5. I parenti del defunto possono autorizzare l'utilizzo della salma per espianti, a tal fine è sufficiente che il defunto si sia dimostrato favorevole in vita.

Condizioni per il consenso al trapianto

Ricordiamo alcuni dei criteri giuridici inerenti al trapianto degli organi:

- Il principio di **necessità**, (*darūra*) Salvare una vita ha la precedenza sul principio di salvaguardare l'integrità del cadavere. Riferimento a Cor. V, 32: «*Chiunque salva la vita di un uomo, sarà come se avesse salvato l'umanità intera*»
- «Il principio di **beneficio pubblico**» - *istiṣlāḥ*
- «Il principio della **solidarietà comunitaria**» *maṣlaḥa*
- **Il principio di scegliere il male minore.** Un danno minore (*darar ahaff*) al cadavere, con l'espianto degli organi, è preferibile per evitare un danno maggiore (*darar ašadd*) al vivente. Questo principio (**del male minore**) **si applica anche nel caso che i medici debbano scegliere fa il salvare il feto o la madre**. Si privilegia la vita della madre, poiché già vivente e perché considerata una perdita più grave.

Criteri contro il trapianto degli organi

Allah è l'unico proprietario del Creato incluso il corpo dell'uomo e della donna. Questi hanno sul loro corpo solo la funzione di fiduciari, di responsabili, di vicari, di *khalifa*, non ne sono i proprietari, infatti la proprietà spetta solo ad Allah. Pertanto «**non posso donare ciò che non mi appartiene**»

Hadith: «Spezzare l'osso di un morto equivale a rompere quello di un vivente».

La *shari'a* prescrive di seppellire il morto il prima possibile e **proibisce qualsiasi mutilazione del cadavere**.

Hadith: «Non vi ho forse affidato un corpo sano?»

Date significative per le delibere sul trapianto di organi

1949 al-Azhar consente la trasfusione di sangue

1959 al-Azhar consente trapianto di cornea

1981 Il Codice Islamico di Etica Medica (Kuwait) afferma che la cessione di un organo: non deve essere l'effetto di influenze familiari o pressioni socio-economiche; al contrario deve trattarsi di una donazione libera e volontaria; inoltre è realizzabile solo quando il donatore non corre pericoli per la sua vita mentre il danno subito è minimo o insignificante.

1986. Il primo documento riferibile al considerare la morte del paziente con la morte cerebrale risale alla Terza Conferenza Internazionale dei giuristi musulmani (facenti parte dell'Organizzazione per la Conferenza Islamica - O.I.C.) svoltasi ad Amman (Giordania) **con la risoluzione n. 5 approvata a maggioranza in cui la morte si equipara alla cessazione di attività cerebrale, cardiaca e respiratoria.**

1990 OCI (Organizzazione per la cooperazione Islamica) raccoglie 57 Paesi Islamici consente la donazione da cadavere cui si stata accertata la morte cerebrale, previa autorizzazione rilasciata dal defunto o successivamente dai parenti

1990, Arabia Saudita, da M.A. Albar secondo il quale "La donazione di organi è un atto di carità, benevolenza, altruismo e amore verso il genere umano".

Trapianto di organi

- Trapianti tra consanguinei viventi LRD (Living Related-Donor)
- Trapianti tra non consanguinei viventi LNRD (Living Non-Related Donor)
- Trapianti tra non consanguinei cadaveri NDR (Non-Related donor)

L'accettazione unanime è rispetto a donatori **consanguinei viventi** e, in secondo piano, rispetto a donatori **non consanguinei viventi**. L'accettazione di trapianti di organi da cadavere è invece molto più discussa e problematica, anche se in gran parte del mondo islamica è ormai accettata.

Nota: anche se i trapianti tra consanguinei (viventi) è spesso raccomandata, anche in merito alle questioni di successo dell'esprianto senza problemi di rigetto, si impone, tuttavia, una problematica che spesso può comportare un'imposizione o coercizione imponendo, senza libera scelta, il trapianto a membri dei contesti familiari o parentali.

Ad esempio in Pakistan «il sistema sociale famigliare favorisce la raccolta di organi in famiglie numerose, nelle quali i più anziani hanno spesso l'ultima parola nel convincere un giovane a donare un rene ad un parente bisognoso. Il membro alfabetizzato e con un lavoro non viene normalmente interpellato quale possibile donatore».

Cfr. Dariusch Atighetchi, *Islam e Bioetica*, Armando Editore, Roma, 2009.

Commercio di organi

Il commercio di organi umani è condannato nelle legislazioni statali islamiche. Così come risulta dall'art. 7 dell'**Unified Arab Draft Law on Human Organ Transplants** adottato dal **Consiglio dei Ministri dei Paesi Arabi (Khartum, 1987)**. Si esplicita che la vendita, l'acquisto o la donazione di organi dietro remunerazione sono sempre proibiti e nessun medico deve trapiantare se è a conoscenza che l'organo sia stato ottenuto con queste modalità.

I giurisperiti condannano all'unanimità il commercio di organi a partire dal concetto del corpo umano quale dono divino. Tuttavia parecchi si sono chiesti come comportarsi quando l'unica alternativa è quella di acquistare l'organo. Una risposta è stata elaborata nel **1987** dalla maggioranza degli esperti **dell'IOMS (Islamic Organization for Medical Sciences)** in un convegno **in Kuwait**. Costoro hanno distinto tra il **commercio (generalmente vietato)** ed il **commercio effettuato in caso di estrema necessità in mancanza di alternative per trovare un organo; solo in questo caso si tratterebbe di un acquisto lecito in quanto finalizzato alla salvezza di una vita**. Si richiede tuttavia, per evitare soprusi nei confronti dei più bisognosi, **il controllo da parte di organismi statali**.

Problema presente – La carenza di organi disponibili per i trapianti ha spesso indotto lo sviluppo del commercio di organi, soprattutto di reni, reperibili in **Egitto o in India**. Cittadini della penisola arabica necessitanti di trapianto potevano trovare in India organi, evitando le difficoltà previste nel recupero di organi da parente vivente o da cadavere, usufruendo di trapianti commerciali da viventi non consanguinei.

Morte

Uno dei punti cardinali della riflessione bioetica sui trapianti è la definizione di morte cerebrale. In ambito islamico il momento della morte, secondo la dottrina e la tradizione, si identifica con **l'istante della separazione dell'anima dal corpo.**

Morte cerebrale

Amman (Giordania) 1986

Terza Conferenza Internazionale dei giuristi musulmani dell'OIC (Organizzazione delle Conferenza Islamica)

«Una persona è legalmente morta quando si verifica **uno** dei seguenti segni:

- Completo arresto cardiaco e della respirazione, consenso dei medici sul fatto che tale stato sia irreversibile;
- Completo arresto di tutte le funzioni vitali del cervello, inclusa quella del **tronco encefalo**, inizio della degenerazione del cervello, consenso dei medici che tale stato è irreversibile,. E' così lecito disconnettere gli strumenti di supporto vitale, dopo aver consultato i familiari»

Dibattito sul fine vita

Opppositori al criterio di morte cerebrale

Per i giuristi che non considerano la mancanza di coscienza come un'attestazione della mancanza di vita, **solo i movimenti del corpo** o la loro mancanza denotano la vita o meno.

Inoltre, giuridicamente, considerano che: a) ciò che è sicuro e affidabile (mancanza totale di movimenti) non può essere rifiutato a favore di ciò che è incerto (morte cerebrale); b) ciò che è naturale è anche consuetudinario, dunque è impossibile dichiarare qualcuno morto, finché esiste dubbio o incertezza in merito (Nawawi).

1984 Il Comitato delle Fatawa del Kuwait ha dichiarato: «Una persona non può essere giudicata morta se non nel caso in cui **tutti i segni di vita**, inclusi il movimento, la respirazione, il polso, risultano interrotti; la morte cerebrale non basta»

1985 Gran Mufti di Tunisia, M.M. Sellami, considerava scorretto giudicare una persona defunta se i principali sistemi vitali fossero ancora vivi, anche se artificialmente supportati. Contraddittoriamente, sosteneva poi, è lecito, grazie ai supporti artificiali, utilizzare i suoi organi per salve un'altra vita.

Dibattito sul vita fine vita

Opppositori al criterio di morte cerebrale

1987 Risoluzione del Consiglio dell'Accademia di diritto Musulmano della Mecca (Muslim World League, X sessione). Accettazione della morte cerebrale come criterio di morte accertato da tre medici, ma, viene considerata la morte del paziente «**esclusivamente**» dopo **l'interruzione irreversibile del battito cardiaco e della respirazione**, dopo il distacco degli strumenti di supporto vitale. Dunque non legittimità dell'espianto di organi da paziente cerebralmente defunto.

1994 Il Consiglio degli Ulama (Majlis al-Ulama), equiparava l'espianto di organi da paziente cerebralmente morto ad un duplice reato: omicidio e appropriazione illegale di organi.

Trapianti nei Paesi islamici

La situazione nel mondo islamico sulla trapiantologia è decisamente **diversificata** a seconda dei Paesi di riferimento.

Il quadro generale comune mostra la necessità di legittimare i trapianti sulla base della *shari'a* e dei principi islamici, compiendo lo sforzo di rendere attuale le decisioni legali in corrispondenza alle esigenze medico scientifiche.

Paesi come **l'Iran e l'Arabia Saudita**, hanno una forte ingerenza Stato-Religione nelle risposte alle necessità della trapiantologia, mentre altri **Paesi** come quelli del **Maghreb**, di impronta più laica, si limitano a consultare i pareri dei *mufti*, come consultazione. La **Turchia**, invece, di impostazione totalmente laica, risente molto meno del dibattito tra giuristi e medici.

La situazione in **Egitto** e in **India** e in **Pakistan** è invece complicata: - per la resistenza più forte dei giuristi a rifiutare il trapianto da cadavere; - per scongiurare il pericolo del commercio di organi; - per le grandi difficoltà economiche delle strutture sanitarie; - per la mancanza di politiche sulla trapiantologia; - per la scarsa conoscenza sociale sulla legittimità o meno dei trapianti secondo la *shari'a*.

Donazione degli organi: Iran

l'Iran è stato l'unico paese al mondo a regolamentare e legalizzare fin dal 1988 la donazione retribuita da donatore non consanguineo.

Il modello iraniano centralizza in organizzazioni controllate dallo Stato sia la selezione che l'eventuale compenso ai donatori. Viene, invece, esclusa la possibilità di trapianto da donatori e riceventi stranieri per non alimentare il traffico d'organi.

Ciò ha suscitato grande dibattito biotetico nel mondo islamico.

Nel 1999, in Iran, si è riusciti, grazie al sistema della donazione retribuita dallo Stato, ad abbattere le liste di attesa per i trapianti di rene.

I giuristi iraniani sostenitori di questo modello, hanno sottolineato l'ipocrisia di normative che proibiscono le donazioni da non consanguinei, ma di fatto tollerano l'acquisto di organi nei Paesi del Terzo Mondo, da parte dei Paesi ricchi.